



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Sindaco

Sindaco

Inserimento N. 38 del 13/03/2020

Ordinanza contingibile urgente n. 38 del 13/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

Oggetto: Emergenza COVID – 19. Ulteriori misure a tutela della salute pubblica

IL SINDACO

Visti:

- Il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
- Il DPCM 01/03/2020;
- Il DPCM 04/03/2020;
- Il DPCM 08/03/2020;
- L’Ordinanza del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna datata 08/03/2020;
- Il DPCM 09/03/2020;
- L’Ordinanza del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna datata 10/03/2020;
- Il DPCM 11/03/2020;

Considerato che l’evolversi dell’emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID – 19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche contenute nel DPCM del 09 marzo 2020 ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Verificato che, nonostante le prescrizioni in essere dei sopra citati dispositivi, la costante attività di informazione istituzionale, i controlli di polizia messi in atto, si è rilevato che permangono comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti il divieto di ogni forma di assembramento emanate dall’Autorità di Governo, con particolare riferimento a parchi, giardini ed alle piazze;

Verificato che, nonostante le prescrizioni in essere dei sopra citati dispositivi, i cimiteri della città sono ancora frequentati in particolare da persone anziane, soggetti maggiormente a rischio sanitario e la fattispecie non rientra nelle casistiche contemplate dal DPCM del 09 marzo 2020;

Rilevato che, pur essendo sospesi i riti funebri, le salme devono essere regolarmente tumulate entro i cimiteri;

Ritenuto, quindi, necessario adottare provvedimenti di limitazione della fruizione dei parchi, dei giardini pubblici e dei cimiteri, anche al fine di consentire alla polizia locale e alle altre forze di polizia sul territorio un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

Sentito il Prefetto di Modena

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, allo scopo di limitare ulteriormente il diffondersi del COVIT – 19 sul territorio comunale

ORDINA

Con effetto immediato e fino al 03 aprile 2020:

- Il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché dell'impiantistica sportiva a libera fruizione all'interno di parchi e giardini pubblici;
- La formazione di gruppi ed assembramenti nei parchi e nelle aree pubbliche (piazze, portici, ecc.);
- Il divieto di utilizzare le panchine dei parchi e della città da parte di più di una persona contemporaneamente;
- Il divieto di accesso nei cimiteri della città ad eccezione degli addetti alla manutenzione degli stessi nonché alla tumulazione delle salme.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni, sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;
- Che la presente ordinanza sia comunicata a:
 - Prefettura di Modena;
 - Questura di Modena;
 - Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Modena;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà, altresì, essere presentato ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Castelfranco Emilia, 13/03/2020

Il Sindaco
Giovanni Gargano

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.infocamere.it>)